

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 1<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno,  
ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

### 12° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 23 MAGGIO 1973

#### Presidenza del Presidente TESAURO

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » (960) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 75, 76, 79 e passim
ABENANTE . . . . .	79, 81, 83 e passim
AGRIMI . . . . .	77, 84
ARENA . . . . .	82
BARBERA . . . . .	79, 82, 86
BARRA, relatore alla Commissione . . . . .	76, 79, 83
BUCCINI . . . . .	82, 83
DE MATTEIS . . . . .	81, 85
FORMA, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio . . . . .	76, 78, 79 e passim
GERMANO . . . . .	83, 86
MAFFIOLETTI . . . . .	77
MURMURA . . . . .	78, 85
TREU . . . . .	80

##### Discussione e approvazione:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di

quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1083):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 86
ABENANTE . . . . .	86
BRANCA . . . . .	86
BUCCINI . . . . .	86
VERNASCHI, relatore alla Commissione . . . . .	86

La seduta ha inizio alle ore 18.

DE MATTEIS, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » (960) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

« Provvidenze a favore dell'editoria giornalistica per il 1972 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Barra di riferire sul disegno di legge.

**B A R R A**, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il presente provvedimento riproduce quello già approvato per il 1971; bisogna precisare, per valutare questo disegno di legge di portata limitata, che esso non intende risolvere tutti i problemi dell'editoria giornalistica e della stampa, sui quali il Governo si è riservato di proporre un testo legislativo organico, ma nella sostanza mira, come già nel 1971, a fiscalizzare le famose dieci lire in più che l'editoria chiedeva rispetto al prezzo dei giornali. In questo quadro la visione si è articolata non soltanto attraverso la legge del 1971, ma anche attraverso un decreto del Ministro dell'industria che è importante leggere per controllare il sistema adottato nel 1971 e che oggi è riprodotto.

Gli articoli del decreto ministeriale che c'interessano di più — il 2 e il 3 — stabilivano che questa integrazione venisse data con un parametro mediano, tale da far sì che il grosso giornale ad alta tiratura rispetto al giornale di modesto contenuto e peso in carta, attraverso un parametro comparato rappresentato dalla somma del peso delle singole copie, venisse a trovarsi su una base di assoluta parità. Comunque la portata del provvedimento portava alla fiscalizzazione delle dieci lire di aumento richiesto del prezzo. Tale provvedimento, adottato nel 1971, frutto di lunghi contatti con la stampa, sia di grande che di piccola testata, venne messo in pratica senza alcuna difficoltà. Per il 1972 è stato adottato, sempre in via temporanea, il provvedimento che ora è al nostro esame e che è sostanzialmente uguale a quello precedente, salvo che i cinque miliardi del 1971 sono saliti a sei poichè si è prevista l'estensione del beneficio ad alcune agenzie di stampa che abbiano in dotazione un certo numero di telescriventi.

Voi tutti, onorevoli colleghi, avrete ricevuto richieste e notizie da parte di associa-

zioni (tra cui l'Unione industrie grafiche) che propongono altre soluzioni, alle quali, però, io credo che non si possa accedere.

Trattandosi di un provvedimento transeunte — in attesa che il Governo affronti l'argomento con un provvedimento organico — collaudato nel 1971, il Parlamento non può porre mano ad un nuovo criterio di cui, fra l'altro, non conosciamo nemmeno le conseguenze. Nell'auspicio, quindi, che il Governo affronti la materia non soltanto sotto forma di contributo, ma anche sotto forma di concezione politica, perchè è chiaro che nessuno può auspicare la concentrazione delle testate, propongo di approvare il presente provvedimento, di portata limitata e che, ripeto, è già stato collaudato nell'esercizio 1971, senza introdurre modificazioni, tenendo anche presente che si tratta di un contributo che si riferisce all'anno finanziario 1972, quindi ormai scaduto; rinviare il problema significa esporre tutta l'editoria a un onere che è già stato affrontato e che non è più sopportabile.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**F O R M A**, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il principio informatore del provvedimento è stato chiaramente delineato dal relatore; d'altra parte anche la relazione che accompagnava alla Camera il disegno di legge richiama molto chiaramente quel principio. Da qualche parte si è fatto osservare che il criterio di proporzionalità in relazione al numero delle copie, sia pure con criteri di modifica, può favorire i grandi giornali per via del gioco delle rese. È una osservazione che ha il suo valore, ma che indubbiamente può trovare il rimedio nei criteri che la commissione costituita ai sensi del decreto ministeriale del gennaio 1972 crederà di seguire, anche conformandosi al dettato della legge la quale dice chiaramente « secondo criteri di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta dei singoli giornali ». Naturalmente ci sono molti modi per regolare la proporzionalità decrescente e forse non sarebbe inopportuno che, attraverso un ordi-

ne del giorno o dichiarazioni che io sono autorizzato a fare a nome del Governo, si mettesse in risalto il concetto di proporzionalità decrescente rispetto al consumo della carta, proporzionalità da osservarsi con quelle cautele che, anche in relazione a quanto constatato durante l'assegnazione dei cinque miliardi del 1971, possano evitare gli inconvenienti che in quel periodo sono stati lamentati; ciò senza modificare il disegno di legge, che, in tal caso, dovrebbe essere rimandato alla Camera sicchè si correrebbe il rischio di far mancare all'editoria dei giornali quel concorso che si è trovato per venire incontro, senza per ora aumentare il costo dei giornali, il cui aumento si rifletterebbe in modo sproporzionato sulla contingenza, a certe esigenze.

Questo è quanto posso aggiungere a ciò che è stato detto dal relatore; posso anche rilevare, da un conto matematico che mi viene fornito, che i cinque miliardi assegnati all'Ente cellulosa, sono stati totalmente distribuiti con il criterio di proporzionalità stabilito, e poichè a fronte di questi cinque miliardi c'è stato un totale di 1.976.970.000 copie, possiamo dire che i cinque miliardi sono stati distribuiti in ragione di poco più di quattro lire a copia. Ciò, però, non è esatto, perchè ai giornali di minor tiratura è stato dato un rimborso apparentemente maggiore, anche se poi questo è stato, in parte, annullato dal vantaggio che può ricavare il giornale che, avendo stampato molte copie e avendo avuto molta resa, le può riutilizzare. Il motivo per cui si dà questo contributo non è quello di pagare la carta, ma di favorire la editoria dei giornali e la loro libertà, siano essi grandi o piccoli, per quella libertà d'informazione che noi desideriamo sia una costante del nostro sistema democratico.

**M A F F I O L E T T I .** Indubbiamente, esaminando questo provvedimento è evidente la sua urgenza, specie considerando che ci si riferisce al 1972; ci si riferisce cioè ad una situazione già scaduta dal punto di vista finanziario e ad un'altra che riguarda il prezzo dei giornali. Condividiamo l'esigenza che attraverso questo meccanismo non sia-

no danneggiate le testate minori; crediamo, però, che occorra andare verso norme diverse sul piano generale, che tengano conto di una realtà che va disciplinata in modo più equo e democratico. I problemi che si riferiscono alla stampa dei giornali, alle testate minori, sono di attualità e rientrano nel grande tema della libertà di stampa, ma non vogliamo discutere in merito; diciamo soltanto che c'è uno scopo immediato e questo non deve essere vanificato, tenendo conto che anche una lieve modifica potrebbe rinviare il provvedimento alla Camera, prolungando così una situazione già abbastanza difficile. Alcune questioni, che indubbiamente esistono, possono essere rmandate alla normativa di carattere generale, ma intanto riteniamo che il disegno di legge possa essere approvato così come è, proprio per quello scopo immediato che si propone.

**A G R I M I .** Signor Presidente, anch'io sono d'accordo con l'impostazione del relatore, convalidata dal rappresentante del Governo e alla quale vedo che ha aderito anche il senatore Maffioletti. Effettivamente si tratta di un provvedimento che si riferisce all'anno trascorso e quindi dobbiamo approvarlo, stante anche la situazione vieppiù critica della stampa quotidiana. Certo saremmo più tranquilli, sereni e meglio disposti — più di quanto già lo siamo — ad approvare questo provvedimento congiunturale, se avessimo sott'occhio il disegno di legge governativo in materia, provvedimento che, per la verità, nella passata legislatura era già stato presentato dal Governo, largamente incontrando il favore degli interessati. Un provvedimento del genere, ulteriormente perfezionabile, sarebbe altamente auspicabile che venisse presentato, ripeto, per aver sott'occhio un testo sul quale poter discutere. Effettivamente si tratta di materia difficile da regolare: si è parlato, ad esempio, di dare il contributo alle prime sei pagine, così chi ne stampa 32 si troverebbe scoperto per 26 pagine: questo però, sarebbe un sistema perequativo nei confronti dei piccoli giornali che hanno poche pagine e, soprattutto, non hanno pubblicità. Comun-

que' anche questo è un criterio che potrebbe dar luogo ad inconvenienti, e pertanto è preferibile che il Governo ci presenti al più presto un testo organico di provvidenze per la stampa. A questo scopo avrei intenzione di presentare un ordine del giorno auspicando che anche gli altri colleghi apponessero la loro firma.

M U R M U R A . Malgrado il coro di consensi che ho ascoltato finora sono portato a non associarmi. Io ritengo infatti che questo provvedimento legislativo, nonostante l'aspetto conciliante — conciliante, collega Maffioletti, non « conciliare » —, abbia delle grosse tare. Questo perchè noi approviamo un finanziamento alla stampa quotidiana che a me pare molto più grave e molto più delicato del problema su cui si soffermano tante interpellanze e interrogazioni, tante note di giornale, circa la cosiddetta concentrazione delle testate.

Noi deliberiamo la concessione di contributi sulla base del consumo di carta; ma lo stesso rappresentante del Governo ha, con responsabilità e serietà, dichiarato che il contributo può non essere rapportato al consumo di carta impiegata a fini editoriali e giornalistici. Comunque, se anche questo quantitativo di carta fosse impiegato a tali fini, premieremmo anche le pagine dedicate alla pubblicità, che sono indiscutibilmente pagine molto ben retribuite.

Mi si dice che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati. Ebbene, consentite a me, che il più delle volte ritengo di dovermi associare di fronte alla urgenza di certi provvedimenti, di dire che in questo fatto specifico non vedo carattere di urgenza, ma piuttosto un fatto molto grave ed importante: il Parlamento concede una buona dose di miliardi senza tenere conto di quelli che sono gli obiettivi che hanno ispirato o avrebbero dovuto ispirare la presentazione del disegno di legge. Il rappresentante del Governo ci ha informato che si darebbero quattro lire a copia. Ma noi guardiamo solo alle venti pagine del Messaggero, del Tempo, del Corriere della sera, della Stampa e di altri quotidiani che sono pieni

di pubblicità molto ben pagata e non a tanta altra stampa che questa pubblicità non raccoglie! Qui ci troviamo di fronte all'inverso di una norma che voglia favorire la libertà di stampa, perchè questo contributo è un premio che diamo a coloro i quali hanno le maggiori testate, alle grosse imprese giornalistiche, dimenticando quella che è la funzione della stampa! Ma allora, per essere conseguenti, non dobbiamo neanche ribellarci se la SIPRA, se i gruppi finanziari vogliono impossessarsi della maggior parte delle testate! La libertà di stampa può e deve essere garantita anche attraverso questi contributi ed è per questi motivi che sul presente disegno di legge manifesto notevolissime perplessità che purtroppo non sono state fugate dall'esposizione del relatore.

F O R M A , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Circa l'interpretazione data alle cifre che ho riportato, debbo precisare che si trattava di cifre da me ricavate da un calcolo molto più complesso, cioè considerando il numero delle copie, il quantitativo totale distribuito e il ricavo dei contributi per copia. Era un calcolo fatto puramente a scopo di relazione in rapporto al prezzo del giornale e al contributo dato.

Devo comunque osservare che il criterio di perequazione usato dalla Commissione competente, costituita per l'applicazione dei criteri già disposti dalla legge del 1971, porta a notevoli differenze da giornale a giornale per il rapporto quintali di carta e quantità di contributo a chilogrammo. Per quanto riguarda il contributo a chilogrammo io porto qui alcune percentuali riguardanti anche le testate minori: per un giornale come la Gazzetta di Sicilia il rapporto lire-chilogrammo carta è del 39 per cento, per l'Avvisatore marittimo addirittura del 52 per cento, mentre per altri giornali maggiori, come il Giornale d'Italia, questa percentuale si abbassa notevolmente. Quindi si è tenuto conto di questa differenza.

Penso comunque che la sua osservazione, senatore Murmura, sia giusta come invito a perfezionare questo rapporto affinché non si finisca per favorire quella parte dei

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

giornali che invece è particolarmente redditizia o quasi di lusso. D'altra parte questa sperequazione non è così assoluta da impedirci di mandare avanti il presente disegno di legge.

**B A R B E R A** . Desidero anch'io esprimere le mie perplessità, dissociandomi da questa unanimità di consensi. Concordo con il collega Murmura il quale ha esposto in modo molto più brillante di quanto avrei potuto fare io quali sono e da dove nascano le perplessità medesime.

Certamente io non voglio vanificare l'urgenza del provvedimento, ma per non fare questo non vorrei che si corresse il rischio di vanificare lo spirito stesso del provvedimento che è e che resta quello di aiutare le piccole testate a resistere alla possibilità di essere assorbite da gruppi finanziari e rendere loro possibile di esercitare il proprio dovere e il proprio servizio di informazione in perfetto ed assoluta indipendenza.

Senza dubbio, onorevole Sottosegretario, la differenza di percentuale gioca notevolmente, ma non nei rapporti tra chili di carta stampata di pubblicità spesso pornografica...

**A B E N A N T E** . Ma si tratta di quotidiani!

**B A R B E R A** . Evidentemente lei non legge con attenzione i quotidiani di Roma, come di tutte le altre città d'Italia: la parte pubblicitaria è per la maggior parte pornografica ed è molto ben retribuita. Questa grossa retribuzione mi crea delle perplessità in quanto non giustifica quella differenza di percentuale alla quale ha fatto cenno l'onorevole Sottosegretario.

Del resto io temo che se dovessimo conoscere esattamente i finanziamenti che le relative testate hanno ricevuto — così come ha richiesto il senatore Murmura — andremo incontro a grossi rischi, a grosse sorprese. Per questi motivi esprimo le mie perplessità sul presente disegno di legge.

**P R E S I D E N T E** . Ma queste perplessità arrivano fino al punto di bloccare

la sede deliberante o si arrestano sulla soglia delle semplici osservazioni? Vorrei che questo si dicesse chiaramente.

**B A R R A** , *relatore alla Commissione*. È chiaro che se vediamo il problema nell'ottica della difesa della libertà di stampa al fine di evitare la concentrazione sulle testate, allora dobbiamo dire che il provvedimento deve avere una diversa impostazione; ma il disegno di legge in discussione deve essere considerato nell'ottica limitata della fiscalizzazione dell'onere relativo al costo di produzione rappresentato dalla carta. Credo anzi che proprio in questi giorni il CIPE debba discutere, per evitare l'aumento di dieci lire...

**F O R M A** , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Presidente del Consiglio ha pubblicamente smentito questa posizione e cioè che questo provvedimento serva in parte a coprire la fiscalizzazione!

**B A R R A** , *relatore alla Commissione*. Rispetto l'opinione del Presidente del Consiglio, però chi legge il testo della relazione fatta alla Camera dei deputati giunge esattamente a questa conclusione. Del resto questo risulta in maniera inequivocabile anche da come il contributo è stato erogato. Ecco perchè desidero ricordarvi quanto dispongono gli articoli 2 e 3 del decreto emanato sulla base della legge del 1971 che oggi viene riprodotta. Come avviene questa integrazione? Nell'articolo 2 si dice che l'integrazione suppletiva è corrisposta in base ai quantitativi di carta utilizzati dai singoli giornali quotidiani nell'anno 1970 e che la relativa misura viene determinata tenendo conto anche del peso medio per copia di ciascun giornale, in maniera da operare con un sistema di proporzionalità decrescente rispetto al numero delle copie stampate. Nell'articolo 3 si legge: « Nel quadro del criterio di cui all'articolo 2 viene assunto, per l'erogazione dell'integrazione da parte dell'Ente, come parametro di ciascuno giornale quotidiano il rapporto tra la quantità di carta in bobina acquistata nel 1970 da ogni singolo quotidiana

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

no e il peso dei numeri di ciascun giornale pubblicati nello stesso anno considerato e tali da costituire... ». Questo significa che almeno la legge del 1971 mirava semplicemente a rimborsare il costo di produzione rappresentato dalla carta attraverso questo sistema di intervento.

Nella relazione che accompagna il disegno di legge che ci proviene dalla Camera dei deputati si legge: « Nel 1971, in un momento particolarmente critico per l'editoria giornalistica, con la legge 29 novembre 1971, n. 1063, fu disposto un primo aiuto ai quotidiani, ai quali, con i cinque miliardi messi a disposizione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, si poté corrispondere una integrazione suppletiva straordinaria sul prezzo della carta ».

Nel contempo veniva presentato al Parlamento un disegno di legge organico, per la stampa, nel quale erano previste varie provvidenze per un totale di 6 miliardi di lire a partire dal 1972.

Tale disegno di legge, decaduto per l'anticipata chiusura della V legislatura, sarà al più presto sottoposto nuovamente dal Governo all'approvazione delle Camere.

Per quanto riguarda le piccole testate ho già precisato che in Italia ce ne sono ben 75. Quindi bisogna dire che questa posizione di carenza può essere, di fatto, un pericolo potenziale al quale il Parlamento deve opporsi, in quanto la concentrazione in poche testate significherebbe impedire la possibilità di una libera espressione; tuttavia, allo stato attuale, questo pericolo non è certo immediato. Quali possono essere i rimedi? Occorreranno dei provvedimenti che non potranno, però, essere solo ad integrazione della carta. Lo Stato, per esempio, ad un certo punto potrebbe servirsi di tutta l'editoria giornalistica per condurre un'attività nel proprio interesse, cioè per far conoscere certi problemi all'opinione pubblica senza spendere tanti miliardi in opuscoli che poi nessuno legge.

Ogni anno, ad esempio, il Ministero delle finanze spende miliardi per pubblicare una guida illustrativa alla denuncia dei redditi, cioè da che è stata istituita questa denuncia,

e presso l'Intendenza di finanza si ammucchiano questi fascicoli che nessuno richiede e che — ripeto — nessuno legge perchè non ne ha la possibilità. Il problema si è più accentuato da quando è stata istituita l'IVA.

Questi sono problemi che potrebbero essere valutati nel quadro di una definizione dell'editoria giornalistica: ma qui ci troviamo di fronte (diciamolo chiaramente) ad una forma di contrattazione che è avvenuta tra l'editoria e il Governo.

Anch'io avrei delle perplessità circa l'utilità dell'estensione di questo beneficio a certe agenzie giornalistiche; è chiaro che in questa azione non dobbiamo nè concentrare né puntualizzare; ma possiamo noi assumerci la responsabilità di inventare dei criteri di cui nessuno sa quale potrebbe essere il migliore? Il peggiore è certamente quello che è stato consigliato, cioè di dire: diamo una quota a tutti! Possiamo noi, di fronte ad un complesso industriale il quale ha fidato su una integrazione di questo prezzo, dire a distanza di un anno che abbiamo cambiato idea e che l'integrazione non la rispettiamo?

Ecco perchè, pur non sottovalutando le considerazioni fatte dal collega Murmura, affermo che la soluzione è in rapporto all'ottica che noi adottiamo guardando questo problema. Se vogliamo ritenere che questo sia un disegno di legge che intende agevolare l'editoria, allora sorgono i problemi politici della libertà di stampa e via dicendo; ma siccome l'obiettivo del provvedimento è diverso, io ritengo che non possiamo non approvarlo, avendo il Governo comunque assunto un impegno nei confronti dell'editoria.

T R E U . Come ha ben detto il collega Barra, il disegno di legge riguarda uno *status* attuale, su cui tutti possiamo avanzare delle riserve a difesa delle testate minori, della inversa proporzionalità dei sussidi che in una diffusione più vasta e non concentrata dell'informativa attraverso i quotidiani, i periodici e i bollettini possono essere attribuiti. Debbo dire francamente che questo sistema con cui il riparto viene applicato genera delle perplessità anche in me, perchè

non è solo il costo della pubblicità quello che incide, ma anche la resa indiretta della pubblicità, cioè il fatto di convertire la massa media.

Ora, al punto in cui stanno le cose, conviene che noi approviamo il disegno di legge senza impegnare con questo sistema di erogazione il futuro, perchè se 75 testate minori esistono, mi sorge il dubbio se non convenga che ve ne siano 150 purchè si eviti questa massificazione intorno ai grandi titoli che poi si sa da chi sono diretti.

Proponrei, quindi, di approvare il disegno di legge stesso con un ordine del giorno che ci renda responsabili di questa maggiore ampiezza di diffusione della stampa.

**D E M A T T E I S .** Sono stato uno di quelli che avevano formulato le maggiori riserve in ordine a questo disegno di legge e ricordo di aver dato la mia adesione alla richiesta di discussione in sede legislativa del disegno di legge stesso, riservandomi, però, di produrre alcuni emendamenti.

Debbo aggiungere, tuttavia, che, a seguito di un'indagine piuttosto dettagliata che ho compiuto, ho maturato un orientamento nel complesso positivo. L'indagine mi ha anche portato ad escludere che venga finanziata tutta quella parte di carta impegnata per la pubblicità. In effetti, il disegno di legge può destare qualche preoccupazione, specialmente se consideriamo la massa di miliardi che vengono erogati per acquistare determinati giornali (com'è il caso del *Corriere della Sera*, di cui tutti recentemente abbiamo inteso parlare); ma la ricerca che ho compiuto mi ha dato modo di vedere che la ripartizione dei contributi viene fatta stabilendo altresì un rapporto tra il peso carta acquistato e il peso copia, per modo che al giornale che ha impiegato soltanto due o tre pagine viene corrisposto un maggiore contributo rispetto a quello che ha impiegato invece diciotto pagine delle quali magari sei si riferiscono alla pubblicità.

Questo è quanto ho potuto capire cercando di approfondire l'esame della legge 1971, che oggi ci viene riproposta con l'aumento da cinque miliardi a sei miliardi.

Per queste considerazioni posso sciogliere in senso positivo le riserve che avevo inizialmente formulato in ordine al presente disegno di legge. Mi sembra, però, che siamo tutti d'accordo sull'urgenza di una disciplina organica per la materia. Il provvedimento n. 3918 che è stato accantonato per l'anticipato scioglimento delle Camere e non è stato più riproposto nè dal Governo nè dal Parlamento, dovrebbe essere ripreso per fissare un certo *plafond* da ripartire in modo uguale fra tutte le testate, salvo poi il gioco proporzionale dell'altra parte di stanziamenti messi a disposizione.

Nel dichiarare l'adesione del Gruppo socialista al disegno di legge, mi permetto di illustrare due ordini del giorno sottoscritti anche dal senatore Buccini: con il primo si impegna il Governo a predisporre sollecitamente una disciplina di tutta la materia; con il secondo si impegna il Governo a rendere edotto il Parlamento del metodo di ripartizione delle provvidenze destinate alla stampa quotidiana e periodica e alle agenzie di stampa di cui al disegno di legge in discussione.

**A B E N A N T E .** Mi sembra che sia stata male interpretata l'adesione che il collega Maffioletti ha dichiarato a nome del Gruppo comunista, perchè sono state usate parole grosse sproporzionate alla questione che stiamo trattando. Noi siamo favorevoli al disegno di legge considerato lo stato di urgenza e di necessità; la nostra è un'adesione nè entusiasta nè acritica, così come abbiamo avuto modo di manifestare nel corso del precedente dibattito.

Tutti riconosciamo che la ripartizione fatta solo in base al rapporto peso carta acquistata e peso copia presenta mille inconvenienti. Non voglio qui usare l'arco contro lo spreco consumistico di cui è figlia la pubblicità; desidero però osservare che le difficoltà nel fissare dei criteri generali sono sempre derivate dall'individuazione dell'esatto rapporto tra l'utilità e la libertà. Anche se in linea teorica, astratta, siamo tutti d'accordo che non si può premiare la pubblicità, andiamo ad instaurare un principio che

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

non si sa dove arriverà. Questo lo dico proprio in difesa della libertà, perchè non si sa chi dovrebbe essere poi il tutore dei limiti tra i due campi. Non vorrei, cioè, entrare in una questione del genere alla quale dovremo arrivare quando affronteremo la legge organica e dovremo usare tutta la nostra fantasia per non premiare gli sprechi e, nello stesso tempo, salvaguardare la libertà di informazione e di pensiero.

Riconosciamo anche valide le istanze qui avanzate circa un'indagine che, in un Paese come il nostro, il Governo farebbe bene ad affrontare anche in ordine alle iniziative che le regioni autonomamente stanno assumendo per sostenere stampe e testate locali. Nel rinnovare l'invito al Governo perchè prepari al più presto possibile un disegno di legge organico per l'erogazione delle somme a favore dell'editoria giornalistica, concludo con la richiesta all'onorevole Sottosegretario di voler trasmettere al Parlamento i dati sulla distribuzione dei contributi, com'è stata effettuata nel 1971, per dar modo a ciascun Gruppo di formulare l'ipotesi per la legge di carattere generale.

B A R B E R A . Sono un medico e la professione che esercito mi porta a fare questa considerazione: qui si tratta di sanare una situazione e certamente la stiamo sanando. Ma la mia preoccupazione è di sanarla con una cura ricostituente, per non trovarci poi nel 1974 nella necessità di dover risanare la situazione del 1973. Questa è la ragione vera delle mie perplessità; questa è la mia vera preoccupazione. Cioè se ci sono delle garanzie sufficienti che nel 1974 saremo di fronte a una situazione organica che non ci costringa a dover sanare il 1973, allora anche la mia opinione potrebbe subire un mutamento.

A R E N A . Signor Presidente, i chiarimenti che ho ascoltato dal relatore, senatore Barra, mi convincono a dare oggi quel voto che negai — e fui il solo dell'intera Commissione — nella passata legislatura; chiarimenti che attengono alle finalità sostanziali del provvedimento. Persistono perplessità

che, qua e là, sono affiorate da qualche parte e che possiamo anche comprendere; però quelle perplessità possono essere fugate dall'impegno che sollecitiamo dal Governo con l'ordine del giorno predisposto dal senatore Agrimi.

Queste sono le ragioni per cui esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge.

B U C C I N I . Vorrei iniziare rivolgendo una preghiera al Presidente: lei non deve metterci in condizioni di discutere un disegno di legge, sia pure in sede deliberante, nel clima dello stato di necessità; faccio questo rilievo perchè sento da diverse parti...

P R E S I D E N T E . Senatore Buccini, io sono stato il primo ad avvertire la delicatezza di questo argomento: non appena me ne sono reso conto e mi sono accorto di questo clima generale di valutazione critica, ho detto se non era il caso di rinviare.

B U C C I N I . Poichè ho sentito dal relatore e da diversi colleghi che nella fase in cui ci troviamo si tratta di colmare un vuoto, le obiezioni che possono essere mosse vengono ad essere attutite da questo particolare clima.

Detto questo, io ricordo anche, signor Presidente, che noi dovevamo essere posti in condizione di esaminare i criteri di ripartizione dei contributi precedenti, tanto è vero che ricordo benissimo quando il collega Murrura chiese che questo documento ci venisse spedito in casella in modo da poterlo studiare e così appurare quali criteri erano stati seguiti nell'erogazione del contributo precedente. È ovvio, infatti, che avendo a disposizione quei dati, noi avremmo potuto fare un esame più approfondito della materia. Ora, checchè se ne dica, in questo disegno di legge presentato dal Governo e intitolato « Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 » si danno dei contributi ad un ente quale quello della cellulosa e della carta costituito con legge del 1935, e con successivi provvedimenti rivisto e modificato, che risente proprio dell'epoca in cui quella legge venne emanata. Se consul-

tiamo, infatti, quelle leggi sino alla soglia del 1947, ci rendiamo conto di vivere in quel clima in cui l'editoria giornalistica era regolamentata e diretta dal Potere esecutivo. E queste caratteristiche sono ripetute nel disegno di legge al nostro esame, tanto è vero che all'ultimo comma dell'articolo 1 si dice: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma ». Pertanto è evidente come sia rimasto questo sottofondo di direzione, da parte del Potere esecutivo, della nostra stampa. Non si è nemmeno sentita la necessità...

**P R E S I D E N T E .** Ma lei deve convenire...

**B U C C I N I .** Mi permetta di concludere l'esposizione del mio pensiero; lei deve tener conto delle nostre perplessità anche dal punto di vista individuale...

**P R E S I D E N T E .** Ne voglio tener tanto conto che le posso dire che mi sono permesso financo di importunare in via privata — cioè indipendentemente dall'ufficialità della richiesta — il sottosegretario Forma, il quale, a sua volta, si è molto preoccupato di avere questi elementi che, purtroppo, solamente oggi è riuscito a ottenere. Ma se questo vuole significare che si vuole approfondire il problema, la Presidenza dichiara di non aver alcuna difficoltà a rinviare la discussione.

**A B E N A N T E .** Nessuno vuole mettere in discussione il suo zelo, signor Presidente, però è anche legittima la rimostranza del senatore Buccini perchè, in effetti, gli elementi richiesti si sono potuti avere a disposizione soltanto oggi.

**B U C C I N I .** Ci permettiamo di presentare un ordine del giorno per un impegno di fondo, nei confronti del Governo e soprattutto nei confronti del Parlamento —

quindi di noi stessi — per l'elaborazione di una iniziativa legislativa di carattere generale. Vorrei inoltre ricordare che la legge del 1946 ha innovato rispetto a quella del 1935, affidando ad una Commissione regionale il compito di stabilire i criteri per la distribuzione della carta. Tali commissioni regionali, che oggi acquistano maggior importanza alla luce dell'ente regione, sono le uniche che possano democraticamente presiedere alla distribuzione sia della carta che dei contributi statali. Se noi stabiliamo il principio che questo deve essere un punto essenziale del nuovo testo legislativo, noi rompiamo definitivamente con una impostazione ancora legata al passato; quindi nella presente discussione, nella quale molti colleghi si sono mostrati perplessi e titubanti, deve concludersi con l'approvazione del disegno di legge n. 960, ma alla luce di questi principi e di queste premesse che devono costituire il binario per i nostri futuri lavori.

**G E R M A N O .** Signor Presidente, mi dichiaro d'accordo sia con quanto detto dal senatore Buccini, sia con quanto esposto da altri colleghi. Proprio questa mattina col collega Agrimi ci siamo trovati a discutere, in sede di pareri, su alcuni provvedimenti privi del più assoluto carattere di omogeneità: in questo caso ci troviamo nella precisa, identica situazione. Io ricordo quando i colleghi della Democrazia cristiana avevano sposato le tesi della senatrice Dal Canton sulla questione della pornografia, ci sono dei giornali che fanno propaganda alla pornografia e noi gli diamo i soldi, e gliene diamo tanti!

**B A R R A , relatore alla Commissione.** Ma qui si parla di stampa quotidiana!

**G E R M A N O .** Lo so perfettamente! Proprio alla stampa quotidiana mi riferisco!

Quindi torno a insistere su quanto ha detto il senatore Buccini; approviamo il disegno di legge, approviamo anche l'ordine del giorno, però facciamo sì che questa Commissione elabori qualcosa per suo conto e non

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

metta soltanto lo spolverino sulle questioni che le vengono sottoposte, in modo da contemperare tutte le esigenze che vengono dalle diverse parti politiche.

**A G R I M I**. Se permette, signor Presidente, vorrei dar lettura dell'ordine del giorno da me predisposto e al quale sarei lieto che altri colleghi apponessero la propria firma.

In sostanza, con questo documento si « impegna il Governo a predisporre, anche tenendo conto di precedenti iniziative in materia, un provvedimento che in modo organico e completo ed evitando al massimo gli inconvenienti che possono determinarsi a danno delle testate minori, affronti i problemi dell'editoria giornalistica e in particolare della stampa quotidiana che attraversa un periodo di difficile crisi ».

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

I senatori Agrimi, Treu ed Arena hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge n. 960: « Provvidenze a favore della editoria giornalistica per il 1972 »;

ritenuto che, nel quadro di una politica per l'informazione e la libertà di stampa, lo Stato democratico non può sottrarsi al dovere di assicurare una pluralità di voci e di iniziative editoriali, che sono condizione essenziale dello sviluppo democratico del Paese;

considerato che la stampa assolve ad una altissima funzione, perchè una informazione libera, seria e responsabile favorisce la partecipazione più consapevole dei cittadini alla vita dello Stato ed è strumento indispensabile per l'educazione al metodo democratico,

impegna il Governo a predisporre — confermando gli impegni già assunti e tenendo conto di precedenti iniziative in materia — un provvedimento che, in modo organico e completo, ed evitando al massimo

gli inconvenienti che possono determinarsi a danno delle testate minori, affronti i problemi della editoria giornalistica ed in particolare della stampa quotidiana, che attraversa un periodo di difficile crisi ».

**F O R M A**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E**. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Agrimi ed altri, accolto dal Governo.

(È approvato).

I senatori Buccini e De Matteis hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, nella discussione del disegno di legge n. 960, ritenuta la necessità di una revisione della legislazione relativa al funzionamento dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta ed ai criteri di ripartizione dei fondi all'editoria giornalistica, per adeguare, con principi funzionali e democratici, l'erogazione del pubblico denaro,

impegna il Governo ed il Parlamento a preparare, con sollecitudine, un disegno di legge che determini i principi generali dell'erogazione delle somme in favore dell'editoria giornalistica ed affidi la loro esecuzione alle commissioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1947, n. 1484, opportunamente rivisto a seguito dell'istituzione dell'Ente Regione ».

**F O R M A**, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. L'ordine del giorno, nella prima parte, è dello stesso contenuto di quello precedente, e naturalmente viene accolto. Per quanto riguarda la seconda parte, cioè il dispositivo, debbo osservare che limitare ad un certo sistema la formulazione di un provvedimento può essere restrittivo. Lo accetto comunque come raccomandazione di studiare la possibilità di avvalerci di questo o di un analogo sistema, che consenta di tener conto nel modo migliore dell'intervento della Regione e

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

dei provvedimenti che essa potrà emanare in materia.

**A B E N A N T E** . L'impegno deve però riguardare solo il Governo, non anche il Parlamento.

**P R E S I D E N T E** . L'impegno del Parlamento non esiste.

Il senatore De Matteis presenta infine il seguente ordine del giorno:

« Il Senato impegna il Governo affinché l'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta presenti al Parlamento, per il tramite del Ministero dell'industria, un rapporto che documenti l'avvenuta erogazione e la distribuzione delle provvidenze destinate alla stampa quotidiana e periodica ed alle agenzie di stampa di cui al disegno di legge numero 960 ».

**F O R M A** , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Credo sia diritto del Parlamento pretendere una relazione sulle somme stanziare, in qualsiasi momento, ragione per cui non posso che accogliere l'ordine del giorno.

**P R E S I D E N T E** . Mi sembra fuori luogo l'inciso « per il tramite del Ministro dell'industria ».

**D E M A T T E I S** . Non abbiamo alcuna difficoltà a sopprimerlo. Avevamo accennato al Ministro dell'industria per la sua competenza in materia.

**A B E N A N T E** . Il Presidente ha ragione.

**M U R M U R A** . Siamo anche noi d'accordo.

**P R E S I D E N T E** . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

È autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 6.000 milioni per

l'anno finanziario 1972 a favore dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta è abilitato a utilizzare il citato contributo per corrispondere a favore delle imprese editoriali di giornali quotidiani, nonché delle agenzie di stampa nazionali collegate per telescrivente con almeno dieci quotidiani una integrazione suppletiva straordinaria di prezzo sui consumi della carta destinata alla stampa dei giornali quotidiani e dei fogli di agenzia.

La misura dell'integrazione è determinata in rapporto alla quantità di carta utilizzata nel 1972 dalle imprese editoriali di cui al comma precedente, secondo il criterio di proporzionalità decrescente rispetto al consumo di carta da parte dei singoli giornali quotidiani e delle singole agenzie.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e del tesoro, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione dell'integrazione secondo il criterio di cui al precedente comma.

(È approvato).

## Art. 2.

All'onere di lire 6 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, l'occorrente variazione di bilancio.

(È approvato).

**M U R M U R A** . Dichiaro che voterò contro il disegno di legge, poichè l'unico criterio da esso indicato è quello relativo al consumo della carta, in base agli ultimi due commi dell'articolo 1.

**F O R M A** , *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Desidero dichiarare che non è esatto quanto sostiene il se-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE

12° RESOCONTO STEN. (23 maggio 1973)

natore Murmura. Si stabilisce un criterio di ripartizione in base al peso della carta, e vero, ma sono stati forniti diversi elementi di giudizio in proposito, sia dal rappresentante del Governo sia dal relatore.

G E R M A N O . Voterò anch'io contro il disegno di legge.

B A R B E R A . Mi associo al voto contrario dei colleghi.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

#### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale » (1083)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative dell'articolo 2 della legge 18 marzo 1958, n. 265, sul trattamento di quiescenza e di previdenza dei giudici della Corte costituzionale ».

Prego il senatore Vernaschi di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

V E R N A S C H I , *relatore alla Commissione*. La legge 18 marzo 1958, n. 265, prevedeva per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza pari a quella spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni. Senonchè la legge è stata formulata in modo tale che è rimasta esclusa una categoria di giudici della Corte costituzionale: quella dei giudici nominati tra gli avvocati con oltre venti anni di esercizio professionale, che non siano dipendenti dello Stato, per i quali il

periodo massimo di durata in carica non è sufficiente a far maturare il diritto alla pensione.

L'opportunità di assicurare anche ai giudici costituzionali tratti dal libero foro un trattamento pensionistico al termine del loro mandato è stata sottolineata pure in sede parlamentare, in occasione dell'esame da parte della Commissione affari costituzionali della Camera della legge 15 ottobre 1971, n. 1032, tanto è vero che alcuni deputati proposero di provvedere in quella sede stessa con un emendamento aggiuntivo alla legge. Per non rallentare, però, l'iter della legge n. 1032, il suggerimento non fu accolto e con il presente disegno di legge si intende riprendere quella iniziativa, affinché la norma dell'articolo 2 della legge n. 265 del 1958 divenga pienamente operante nei confronti di tutti i giudici della Corte costituzionale.

A mio avviso il provvedimento è equo perchè tende ad eliminare una disparità di trattamento fra i giudici della Corte costituzionale. Inoltre il disegno di legge prevede che quando si raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione si applichino le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato che portano il trattamento di pensione al 35 per cento.

Per i motivi esposti esprimo il mio avviso favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

P R E S I D E N T E . Dichiaro aperta la discussione generale.

B U C C I N I . Sono favorevole.

A B E N A N T E . Siamo favorevoli all'approvazione del disegno di legge.

B R A N C A . Sono senz'altro anch'io favorevole.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

## Art. 1.

I giudici della Corte costituzionale che sono stati nominati tra gli avvocati con venti anni di esercizio e che non sono dipendenti dello Stato conseguono, all'atto della cessazione dalla carica, il diritto alla pensione quando abbiano esercitato le funzioni per almeno nove anni o quando, per effetto dei riconoscimenti e dei riscatti previsti dal successivo articolo 2, raggiungano i quindici anni di anzianità utile a pensione.

Qualora tali periodi non siano raggiunti, agli stessi giudici spetta, per ogni anno di servizio utile, un'indennità pari a quella spettante ai dipendenti statali che cessano dal servizio senza diritto a pensione.

Ai giudici di cui al primo comma si applicano le disposizioni relative alla previdenza ed assistenza degli impiegati civili dello Stato.

*(È approvato).*

## Art. 2.

Ai giudici indicati nell'articolo 1 sono applicabili le norme vigenti per gli impiegati civili dello Stato per il riconoscimento o il riscatto di servizi o di altri periodi ai fini del trattamento di pensione e di buonuscita.

La percentuale base per il computo della pensione, una volta effettuati i riconoscimenti e i riscatti di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella stabilita per il personale collocato a riposo nelle condizio-

ni previste dall'articolo 1, ultimo comma, della legge 15 febbraio 1958, n. 46.

*(È approvato).*

## Art. 3.

I trattamenti di quiescenza previsti dalla presente legge, sia per le pensioni dirette che per quelle di reversibilità, sono erogati dalla Corte costituzionale a carico del proprio bilancio.

L'indennità di buonuscita di cui all'articolo 48 del testo unico approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 619, e successive modificazioni, è a carico dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

*(È approvato).*

## Art. 4.

Per quanto non previsto dalla presente legge valgono, in quanto applicabili, le norme vigenti per il personale della magistratura.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 19,40.*